

A tutti
gli iscritti all'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rieti

URGENTE

Loro sedi

Via e-mail

OGGETTO: Commissione Liquidazione Parcelle – onorari preconcordati – procedure di liquidazione.-

Cari Colleghi,

In riferimento alle richieste di liquidazione di parcelle per onorari preconcordati,
premessso

che la Tariffa Professionale:

- a) **VIETA** di preconcordare le prestazioni di cui agli artt. 37 e 38
- b) **OBBLIGA** a preconcordare le prestazioni di cui agli artt. 27-39-42-55
- c) **DA' FACOLTA'** di preconcordare le altre prestazioni

con la presente si informa che la procedura di liquidazione delle parcelle aventi ad oggetto "onorari preconcordati" sarà la seguente:

- 1) **Per gli onorari per i quali la Tariffa prevede l'obbligo di preconcordare:** la Commissione liquiderà la parcella sulla base del preconcordato che dovrà essere allegato alla richiesta. La parte tabellare non dovrà essere compilata
- 2) **Per gli onorari il cui preconcordato è facoltativo:** la Commissione liquiderà l'onorario tenendo conto del preconcordato che dovrà essere allegato. La parte tabellare dovrà essere compilata in modo tale da ricondurre la prestazione e il preconcordato alla Tariffa Professionale

MOTIVAZIONI: FONTI NORMATIVE – GIURISPRUDENZA –INTERPETAZIONI: La conclusione alla quale la Commissione è pervenuta si basa sullo studio e sul coordinamento delle disposizioni della Tariffa Professionale con le disposizioni del C.C., del C.p.C., della giurisprudenza e delle interpretazioni degli ex Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri. In particolare:

ONORARIO e DIRITTO AL COMPENSO:

il diritto al compenso per le prestazioni professionali è sancito dall'art. 2233 del CC che costituisce fonte primaria per l'esercizio di tale diritto.

La Tariffa Professionale costituisce fonte secondaria di determinazione del compenso Professionale.

Secondo la giurisprudenza (cassazione Civile 7374/1983), *l'art. 2233 pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso:*

- a) *in primo luogo pone la pattuizione tra le parti*
- b) *in difetto le tariffe e gli usi*
- c) *in subordine rimettendone la determinazione al Giudice previo parere vincolante dell'associazione Professionale(ora Consiglio dell'Ordine)*

da ciò deriva che:

- a) quando il compenso è stato preconcordato dalle parti, l'esistenza dell'accordo preclude il ricorso alla Tariffa Professionale (Cassazione Civile sez. II 12095/1995)
- b) quando il compenso non è stato preconcordato, in via sussidiaria è determinato secondo la Tariffa Professionale od *ope iudicis*

TUTELA GIUDIZIARIA DEI CREDITI PROFESSIONALI

Il Professionista per tutelare il diritto all'onorario può adire:

- a) **al processo ordinario di cognizione**, tramite atto di citazione ai sensi dell'art. 163 e ss. del C.p.C. In questo caso non necessita il parere del Consiglio dell'Ordine.
- b) **Al procedimento d'ingiunzione (procedura monitoria)** a norma degli artt. 633 e 636 del C.p.C.. In tal caso la parcella dovrà essere corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine

VISTO DI CONGRUITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Da quanto sopra detto si evince che:

gli artt. 633 e 636 del C.p.C. si applicano, per l'azione monitoria, laddove il compenso non è predeterminato ai sensi dell'art. 2233 del CC

L'Ordine esprime pareri di congruità, ai sensi del DPR 27/10/53 n. 1067 e DPR 27/10/53 n. 1068 art. 10, su richiesta degli iscritti, quando:

- 1) il parere sia stato rimesso al Giudice ai sensi del 1° comma dell'art. 2233 del CC
- 2) per la determinazione del compenso sia stata applicata la Tariffa Professionale

Ne deriva che l'unico parere che il Consiglio dell'Ordine può emettere riguarda prestazioni riconducibili alla Tariffa Professionale che ne determina la qualità e il valore della prestazione.

Ergo:

- 1) per la parte in cui la Tariffa prevede l'obbligo di concordare vale quanto concordato
- 2) per la parte in cui la Tariffa vieta il concordato, il Consiglio non può esprimere alcun parere
- 3) per la parte in cui la Tariffa concede la facoltà di concordare, il Consiglio dell'Ordine esprime il parere di congruità applicando l'unico parametro a disposizione: la Tariffa Professionale. Il Professionista, quindi, deve fornire tutti gli elementi per poter ricondurre gli onorari preconcordati alla Tariffa Professionale.

Precisiamo, infine, che (dopo l'approvazione del decreto Bersani che ha definitivamente abolito l'obbligo del rispetto dei minimi Tariffari), sempre più di frequente, in presenza di onorario preconcordato, si ottiene il decreto ingiuntivo anche senza il preventivo parere del Consiglio dell'Ordine.